

DELIBERA N. 19/12/CRL

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

■■■■ PIOVANO/TELETU ■■■■

IL CORECOM LAZIO

NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 9.3.2012;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1° gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 11/03/2011, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/139/2011, con cui la sig.ra ■■■■ Piovano ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società Teletu ■■■■ (di seguito, per brevità, "Teletu");

VISTA la nota del 26/04/2011 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione, nonché un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

VISTA la nota del 10 maggio 2011, con cui l'istante ha presentato la memoria difensiva e i documenti;

VISTA la nota del 25 maggio 2011, con cui l'operatore ha presentato la memoria difensiva e i documenti;

VISTA la nota del 6 giugno 2011, con cui l'istante ha presentato la memoria di replica;

VISTA la nota del 24 giugno 2011 con cui le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 20 luglio 2011;

UDITE tutte le parti all'udienza del 20 luglio 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

1.a. L'istante, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- a seguito di una serie di disservizi manifestatisi nel corso del rapporto di fornitura del servizio telefonico con l'operatore Teletu (mancata attivazione del servizio ADSL da febbraio 2009 a seguito di migrazione, sospensione della linea telefonica dal 10 giugno al 25 luglio 2010 senza preavviso), nel mese di luglio 2010 l'istante aveva attivato la procedura per il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Corecom Lazio (Prot. n. 10 – C – 04736). All'udienza del 25 novembre 2010 era stato raggiunto un accordo tra le parti relativamente al periodo di disservizio 10 giugno/25 luglio 2010, con la corresponsione da parte di Teletu di un indennizzo di Euro 375,00 e lo storno delle fatture insolute alla data dell'accordo;
- nella pendenza della procedura conciliativa anzidetta, in data 15 ottobre 2010 Teletu sospendeva la linea telefonica senza preavviso e nonostante l'intervenuto pagamento di una fattura insoluta. L'operatore addebitava inoltre importi per servizi non richiesti ("contributo tutto compreso" e "contributo opzione cellulari") e non risolveva il problema del mancato funzionamento della linea ADSL;
- rimasti senza esito i reclami telefonici, nel mese di dicembre 2010 l'utente avviava pertanto una nuova procedura conciliativa (Prot. n. 7630/10, da cui l'odierno procedimento), nella quale chiedeva la riattivazione della linea, lo storno degli importi per servizi non richiesti, la "trasformazione utenza in linea fonia normale senza ADSL o altri canoni particolari" ed un indennizzo onnicomprensivo di Euro 800,00;
- all'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'utente precisava che la sospensione del servizio si era verificata per il periodo 15 ottobre 2010/15 novembre 2010 e per il periodo 16 dicembre 2010/8 gennaio 2011; ribadiva la mancata attivazione del servizio ADSL e richiedeva un indennizzo di Euro 800,00, la disattivazione del servizio "contributo opzioni cellulari" e l'intervento di un tecnico per il ripristino del servizio ADSL. L'operatore non accettava la proposta e l'udienza si concludeva con esito negativo;
- con l'istanza di definizione, l'utente reiterava la domanda di attivazione del servizio ADSL, lo storno degli importi addebitati per servizi non richiesti, il rimborso dei costi pagati per il servizio ADSL non attivato e l'indennizzo per la sospensione della linea;
- con memoria del 10 maggio 2011, l'istante quantificava la domanda di indennizzo in complessivi Euro 3.205,00, di cui: a) Euro 405,00 ex Delibera 73/11/CONS per sospensione del servizio telefonico senza preavviso e per morosità inesistente, per i periodi dal 15 ottobre 2010 al 15 novembre 2010 e dal 16 dicembre 2010 all'8 gennaio 2011; b) Euro 1.500,00 ex Delibera 73/11/CONS per la mancata attivazione del servizio ADSL dal 1 settembre 2010 alla data della memoria; c) Euro 1.300,00 per attivazione del servizio "contributo opzione cellulari" mai richiesto, dal mese di gennaio 2010 alla data della memoria tenendo conto dell'indennizzo già riconosciuto sino a luglio 2010. Chiedeva inoltre il rimborso dei costi pagati per il servizio ADSL mai attivato e per il servizio "contributo opzione cellulari" addebitati nelle fatture da agosto 2010, e il rimborso delle spese di procedura;

- con memoria del 25 maggio 2011, Teletu eccepiva in via preliminare il difetto di procura della Federconsumatori Regionale Lazio, nonché l'intervenuta cessazione della materia del contendere per esito positivo del tentativo di conciliazione a seguito dell'istanza Prot. n. 4736/10 in ordine alla mancata attivazione del servizio ADSL, alla sospensione della linea telefonica dal 10 giugno 2010 al 25 luglio 2010 e relativamente ai costi del servizio ADSL ed all'Opzione Cellulari presenti nelle fatture agosto 2010/25 novembre 2010. Nel merito, contestava la fondatezza delle domande di indennizzo e di rimborso, rilevando che nessun impegno all'attivazione del servizio ADSL era stato assunto in sede di conciliazione e che la sospensione del servizio telefonico era stata legittimamente effettuata atteso l'integrale mancato pagamento delle fatture da parte dell'utente, nonostante le contestazioni riguardassero solo gli addebiti dei costi del servizio ADSL e dell'Opzione Cellulari. Contestava inoltre la fondatezza dell'indennizzo richiesto per l'addebito dei costi concernenti l'Opzione Cellulari, sia perchè già in parte stornati (sino al 25 novembre 2010), sia perchè dall'addebito non discende alcun disservizio, ma semmai un diritto di rimborso. Evidenziava da ultimo un insoluto dell'utente di Euro 78,64 e il ritardo nel pagamento delle altre fatture;
- con memoria del 6 giugno 2011, l'utente contestava le contraddittorie deduzioni di Teletu circa il servizio ADSL, ribadiva l'illegittimità della sospensione della linea, precisava che la domanda di indennizzo per addebiti relativi a servizi non richiesti trova il suo fondamento nella Delibera 73/11/CONS allegato A, evidenziava la mancata produzione da parte dell'operatore della documentazione richiesta con la lettera di avvio del procedimento, insistendo nelle domande;
- all'udienza di discussione del 20 luglio 2011, Teletu, senza assunzione di responsabilità, proponeva la corresponsione di un indennizzo onnicomprensivo di Euro 700,00, oltre allo storno delle fatture insolute, ma l'utente non accettava la proposta.

2. Motivi della decisione.

A. Sul rito

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

L'eccezione sollevata dall'operatore di difetto di mancanza di idonea procura conferita dall'utente alla Federconsumatori Regionale Lazio è infondata e viene rigettata per le seguenti ragioni.

Dall'esame degli atti risulta che, nella presente procedura, l'utente ha conferito la procura a rappresentarla non alla Federconsumatori Regionale Lazio, bensì all'associazione Mondoconsumatori, che è stata indicata come rappresentante sia nell'istanza di conciliazione che nell'istanza di definizione.

Infatti, seppure la memoria difensiva dell'utente del 10 maggio 2011 è stata erroneamente redatta con carta intestata di Federconsumatori Regionale Lazio (anzichè di Mondoconsumatori), nell'epigrafe della stessa la sig.ra ■■■ Piovano è rappresentata e difesa dal dott. ■■■ Salemme e dall'avv. ■■■ Costa, elettivamente domiciliati presso Mondoconsumatori.

E proprio il dott. ■■■ Salemme, per Mondoconsumatori Lazio, aveva rappresentato la sig.ra ■■■ Piovano all'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

L'associazione Mondoconsumatori, nelle persone del dott. ■■■ Salemme e dell'avv. ■■■ Costa, è pertanto legittimata a rappresentare l'utente nella procedura e a svolgere l'attività difensiva necessaria.

Non è viceversa legittimata a rappresentare l'utente l'associazione Federconsumatori Regionale del Lazio, indicata nell'epigrafe della memoria di replica del 6 giugno 2011, memoria che tuttavia viene acquisita agli atti del procedimento perchè sottoscritta personalmente dalla parte.

B. Nel merito

Premesso quanto sopra, considerato il contenuto dell'accordo conciliativo tra le parti del 25 novembre 2010 (istanza Prot. n. 4736/10), si precisa che oggetto della presente definizione sono i dedotti inadempimenti dell'operatore in relazione ad un contratto avente ad oggetto la linea telefonica e ADSL ad uso privato, e precisamente: 1) la sospensione dell'utenza nel periodo 15/10/10-15/11/10 e 16/12/10-8/1/11, non oggetto dell'istanza e dell'accordo del 25 novembre 2010; 2) la persistente mancata attivazione del servizio ADSL dal 25 novembre 2010; 3) gli addebiti per servizi non richiesti e per servizio ADSL non fruito, successivi al 25 novembre 2010.

Si precisa inoltre che nella fattispecie, per il principio tempus regit actum, non è applicabile la Delibera n. 73/11/CONS richiamata dall'utente, essendo stata l'istanza presentata prima dell'entrata in vigore della Delibera.

B.1. Sulla sospensione del servizio telefonico

L'utente ha dedotto che, nel periodo 15 ottobre 2010/15 novembre 2010 e 16 dicembre 2010/8 gennaio 2011, l'operatore ha sospeso il servizio telefonico senza alcun preavviso e nonostante fosse intervenuto il pagamento delle fatture precedenti e fosse stato concordato lo storno totale delle fatture insolute alla data del 25 novembre 2010.

Sul punto nella memoria difensiva, l'operatore si limita a sostenere la legittimità della sospensione effettuata in pendenza del procedimento di conciliazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 e comma 2 lettera a) della Delibera 173/07/CONS. Deduce infatti che l'utente, pur avendo contestato nel procedimento pendente solo gli addebiti relativi al servizio ADSL ed alla Opzione Cellulari, ha però omesso integralmente il pagamento delle fatture.

Ora, seppure ciò si sia verificato, ma non è dato riscontrarlo, attesa la mancanza di qualsivoglia prova sui pagamenti effettuati/non effettuati e sulla tempestività degli stessi, si ritiene che, in ogni caso, la sospensione dell'utenza sia stata illegittimamente disposta da Teletu, in quanto non è stato dato all'utente quel "congruo preavviso" richiesto dall'art. 5 della Delibera 173/07/CONS richiamato proprio dall'operatore.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Nella fattispecie spettava dunque all'operatore provare di aver fornito all'utente il congruo preavviso richiesto dalla normativa vigente, e provare l'esistenza di giustificati motivi di sospensione del servizio.

Ne consegue che la sua condotta non è stata conforme agli obblighi previsti, e che sussiste una sua responsabilità contrattuale per inadempimento alle obbligazioni assunte, con conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo equo e proporzionato.

Per la determinazione della misura dell'indennizzo, premessa l'inapplicabilità della Delibera n. 73/11/CONS e dei parametri indennizzatori in essa contenuti, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall'inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimento possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate, per entrambe le parti. In questo stesso senso, peraltro, va proprio la regolamentazione dell'Autorità in materia di indennizzi che, sebbene non applicabile, è utile ricordare come esempio di opportuna e ragionevole distinzione tra gli importi di indennizzo in ragione della gravità del correlato inadempimento.

In conclusione, considerata la tipologia del contratto, considerata la durata dei periodi di sospensione e il parametro ordinario di indennizzo previsto dalla Carta Servizi Teletu, si ritiene equo e proporzionale liquidare un indennizzo di Euro 200,00.

B.2. Sull'attivazione del servizio ADSL

La dedotta mancata attivazione del servizio ADSL non è contestata dall'operatore, il quale, a fronte anche di questo disservizio, con l'accordo conciliativo del 25 novembre 2010 ha riconosciuto all'utente un indennizzo.

Secondo l'operatore, però, con il detto accordo, sarebbe cessata la materia del contendere sulla mancata attivazione del servizio, non avendo peraltro Teletu assunto l'impegno di attivarlo.

La tesi difensiva dell'operatore non può essere condivisa, dal momento che dalle fatture prodotte dall'utente risulta che ancora nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 Teletu ha addebitato il Contributo ADSL a fronte di un servizio non attivato.

Per le ragioni su esposte, per la determinazione dell'indennizzo per la mancata attivazione del servizio ADSL, si prende in considerazione il solo periodo di tempo intercorso tra l'accordo conciliativo (25 novembre 2010) e l'istanza di conciliazione (22 dicembre 2010).

Richiamando quanto già dedotto al precedente punto B.1, ovvero l'inapplicabilità *ratione temporis* della Delibera n. 73/11/CONS, e il ricorso per la determinazione della misura dell'indennizzo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nella fattispecie, considerata la tipologia del contratto, considerata la condotta dell'utente, considerato il periodo di inadempimento dell'operatore, si ritiene equo e proporzionale liquidare un indennizzo di Euro 200,00.

Per quanto riguarda la domanda di rimborso dei costi addebitati per il servizio non attivato, la stessa viene accolta limitatamente agli importi addebitati nella fattura n. [REDACTED] per ADSL Contributo Tutto Compreso ottobre e novembre, pari ad Euro 31,66, non essendo stata fornita dall'utente la prova dell'avvenuto pagamento della successiva fattura n. [REDACTED], nè la copia della fattura n. [REDACTED] dalla quale evincere l'addebito non dovuto, peraltro relativa a periodo antecedente l'accordo conciliativo.

Si rigetta infine la domanda dell'utente di attivazione del servizio ADSL svolta nell'istanza di definizione, perché si tratta di una domanda nuova e diversa rispetto a quella contenuta nell'istanza di conciliazione, in cui, a fronte del persistente mancato funzionamento del servizio, l'utente ha chiesto la "trasformazione utenza in linea fonia normale senza ADSL o altri canoni particolari".

B.3. Sull'attivazione di servizi non richiesti

L'utente lamenta l'attivazione del servizio "contributo opzione cellulari" non richiesto, dal mese di gennaio 2010 e chiede la liquidazione di un indennizzo di Euro 1.300,00 tenendo conto dell'indennizzo già riconosciuto sino al mese di luglio 2010, anche in questo caso richiamando l'applicazione della Delibera n. 73/11/CONS.

L'operatore non contesta il fatto che tale contributo non fosse dovuto dall'utente, precisando che lo stesso è stato già rimborsato/stornato sino a novembre 2010. Si oppone invece alla liquidazione di un indennizzo, non essendo derivato alcun disservizio per l'utente dalla presenza di detta opzione.

Prima dell'entrata in vigore della Delibera n. 73/11/CONS, le norme vigenti prevedevano, nei casi di attivazione di servizi non richiesti, il diritto dell'utente di ottenere gratuitamente la precedente configurazione della propria linea, senza costi di alcun tipo, oltre al diritto allo storno e/o al rimborso delle somme non dovute (Delibera n. 41/09/CIR, art. 3; delibera 664/06/CONS art. 3; delibera 179/03/CSP art. 7 comma 5).

La recente Delibera n. 73/11/CONS ha invece espressamente riconosciuto, oltre allo storno e al ricalcolo degli addebiti fatturati, l'indennizzabilità di questa specifica conseguenza dell'inadempimento dell'operatore (art. 8), prevedendo indennizzi in misura differenziata per l'attivazione di servizi non richiesti (Euro 5,00 die) e per l'attivazione di servizi accessori e l'applicazione di profili tariffari (Euro 1,00 die).

Pertanto, nella fattispecie, pur restando ferma l'inapplicabilità della Delibera, si ritiene di poter riconoscere all'utente un indennizzo, in ossequio al principio di equità stabilito nell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche ed ai su richiamati principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante.

Prendendo in considerazione la fattispecie nel suo complesso, considerato che la mancata produzione del contratto stipulato tra le parti impedisce di accertare se il "contributo Opzione Cellulari" rappresenti un servizio o un profilo tariffario, considerate le scarse ripercussioni in termini di disagio che in concreto possono essere derivate dall'applicazione dell'opzione non richiesta, considerato che non è stato in alcun modo provato che tale contributo sia stato richiesto dall'operatore da gennaio 2010, si ritiene equo e proporzionale riconoscere un indennizzo di Euro 100,00.

Viene altresì accolta la domanda di rimborso dell'addebito non dovuto, ma limitatamente all'importo addebitato nella fattura n. [REDACTED] per ADSL Contributo Opzione Cellulari, pari ad Euro 8,33, non essendo stata fornita dall'utente la prova dell'avvenuto pagamento della successiva fattura n. [REDACTED], nè la copia della fattura n. [REDACTED] dalla quale evincere l'addebito non dovuto, peraltro relativa a periodo antecedente l'accordo conciliativo.

C. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto *"del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione"*.

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, della congruità dell'offerta transattiva rifiutata in occasione dell'udienza di discussione, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO che per quanto precede la domanda della sig.ra ■■■ Piovano sia parzialmente da accogliere;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 50,00 (cinquanta), quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dalla sig.ra ■■■ Piovano in data 11 marzo 2011.

La società Teletu è pertanto tenuta a riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:

- a) Euro 200,00 (duecento) a titolo di indennizzo per la sospensione non preavvisata dell'utenza per i periodi indicati in motivazione;
- b) Euro 200,00 (duecento) a titolo di indennizzo per la mancata attivazione del servizio ADSL per il periodo indicato in motivazione;
- c) Euro 100,00 (cento) a titolo di indennizzo per l'applicazione di opzione non richiesta;
- d) Euro 31,66 (trentuno/66) a titolo di rimborso del Contributo ADSL non dovuto;
- e) Euro 8,33 (otto/33) a titolo di rimborso del Contributo Opzione Cellulari non dovuto;
- f) Euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura,

oltre interessi legali in merito ai capi a), b) e c) a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia ed interessi legali dalle date dei rispettivi pagamenti quanto agli importi sub d) ed e).

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 9 marzo 2012

Il Presidente

Francesco Soro

Fto

Il Dirigente responsabile del procedimento

Ines Dominici

Fto